

**DELIBERA N. 323/11/CSP**  
**ORDINANZA INGIUNZIONE**  
**ALLA SOCIETÀ POLVERE DI STELLE S.R.L. (EMITTENTE PER LA**  
**RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA SATELLITARE TIZIANASAT) PER LA**  
**VIOLAZIONE DELL'ART. 5 TER, COMMI 1, 2 E 3, DELIBERA N. 538/01/CSP**

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 20 dicembre 2011;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997, supplemento ordinario n. 154/L;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel supplemento ordinario n. 150 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, recante *"Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite"*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 183 dell' 8 agosto 2001 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS, recante *"Regolamento in materia di procedure sanzionatorie"*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'atto della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali di questa Autorità – cont. n. 72/11/DICAM - PROC. 2323/ZD, datato 30 giugno 2011 e notificato in data 23 agosto 2011, con cui sono state contestate alla società Polvere di Stelle S.r.l. esercente l'emittente televisiva satellitare Tizianasat nel corso della programmazione televisiva andata in onda il giorno 17 maggio 2011 la violazione delle disposizioni contenute nell'art. 5 ter, commi 1, 2 e 3, delibera n. 538/01/CSP: in particolare, dalle ore 15.00 alle ore 15.27 circa, è stata trasmessa una televendita di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto, nel corso della quale la conduttrice interloquisce telefonicamente con diversi utenti, fornendo numeri da giocare al lotto sulla base delle date fornite dai telespettatori chiamanti; sullo schermo in sovrimpressione durante la televendita compaiono numeri a tariffazione speciale con prefisso 899xy – 899697002, 899262728, 899299948, 899959659, 899697090 e 899299948- , che la conduttrice del programma televisivo invita a chiamare; sullo schermo compaiono in sovrimpressione scritte del tipo *"mess. prom."*, *"Tiziana Lotto"*, *"trasmissione e contenuti vietati ai minori di anni 18"*, *"Forum Tiziana"*, *"Diretta Tv"*, mentre un super scorrevole nella parte bassa dello schermo, nell'indicare le numerazioni 899, riporta la scritta *"l'utente ha la facoltà di attuare il blocco selettivo delle chiamate contattando il proprio operatore telefonico..."* ; la conduttrice alle ore 15.13 circa dichiara *"l'ambo della vittoria è vent'anni che lo preparo e non ha mai mai sbagliato questo io lo posso dire in diretta e ha sempre vinto con un'alta probabilità del 100%"*; sulla predetta emittente televisiva, il giorno 17 maggio 2011, dalle ore 15.28 circa alle ore 15.59, è stata trasmessa una televendita di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto, nel corso della quale il conduttore fornisce numeri da

giocare al lotto; sullo schermo in sovrapposizione durante la televendita compaiono numeri a tariffazione speciale con prefisso 899xy – 899697082, 899697081 e 899959680- che il conduttore del programma televisivo invita a chiamare; sullo schermo compaiono in sovrapposizione anche scritte del tipo “*lotto professionale dell’esperto....*”, “*mess. prom.*” e “*trasmissione e contenuti vietati ai minori di anni 18*”, mentre un super scorrevole nella parte bassa dello schermo riporta la scritta “*l’utente ha la facoltà di attuare il blocco selettivo delle chiamate contattando il proprio operatore telefonico trasmissione e contenuti VM 18 Trasmissione conforme alle disposizioni del Ministero dello sviluppo economico Dipartimento delle comunicazioni del 22.11.10.*”; il conduttore alle ore 15.39 circa dichiara “*sono previsioni in una trasmissione straordinaria è una previsione fortissima....io la scorsa settimana ho sognato un terno .....allora amici siete pronti a vincere con me*”;

RILEVATO che la società Polvere di Stelle S.r.l. non ha presentato alcuna memoria difensiva nei termini assegnati, né ha chiesto di essere ascoltata in ordine agli addebiti contestati;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art 5 ter comma 1, delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni “*nel corso delle trasmissioni di televendita relative a beni e servizi di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili e di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio, totogol, totip, lotterie e altri giochi simili è vietato mostrare in sovrapposizione o comunque indurre ad utilizzare numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo, anche a tariffazione specifica, o numerazioni telefoniche che, a loro volta, inducano all’utilizzazione di numerazioni per servizi a sovrapprezzo, anche a tariffazione specifica*”, che, ai sensi del comma 2 del citato art. 5 ter “*le trasmissioni di cui al comma 1 non devono trarre in inganno il pubblico, anche per mezzo di omissioni, ambiguità o esagerazioni, sul contenuto e gli effetti dei beni o servizi offerti*” e devono “*evitare ogni forma di sfruttamento della superstizione, della credulità o della paura, in particolare delle categorie di utenti psicologicamente più vulnerabili*” e che, ai sensi del comma 3 “*le trasmissioni di cui al comma 1 non possono essere trasmesse nelle fasce orarie tra le ore 7:00 e le ore 23:00*”;

RITENUTO che i programmi televisivi in questione integrano le fattispecie di programmazione di cui alle citate norme, le quali dispongono specifiche misure finalizzate a contrastare ogni forma di sfruttamento della superstizione e della credulità dei cittadini, a tutela, in particolare, delle persone più vulnerabili psicologicamente, adottate al fine di garantire un più elevato livello di tutela del consumatore-utente; nel corso della trasmissione delle televendite sono messe in onda telefonate dei telespettatori che forniscono alla conduttrice date sulla base delle quali sono elaborate previsioni non su base razionale di inferenza statistica e, al contempo, entrambi i conduttori, ricorrendo ad espressioni del tipo “*sono previsioni in una trasmissione straordinaria è una previsione fortissima....io la scorsa settimana ho sognato un terno .....allora amici siete pronti a vincere con me*”, “*l’ambo della vittoria è vent’anni che lo preparo e non ha mai mai sbagliato questo io lo posso dire in diretta e ha sempre vinto con un’alta probabilità del 100%*” traggono in inganno il pubblico, anche per mezzo di omissioni, ambiguità o esagerazioni, sul contenuto e sugli effetti dei servizi offerti;

RITENUTO che la citata società risulta non aver osservato il disposto di cui all’art. 5 ter, commi 1, 2 e 3, delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni, nel corso della programmazione televisiva andata in onda il giorno 17 maggio 2011;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.329,00 (diecimilatrecentoventinove/00) a euro 258.228,00 (duecentocinquantottomiladuecento ventotto/00) ai sensi dell’articolo 51, comma 2 lett. a), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per i fatti contestati nella misura del minimo edittale pari ad euro 10.329,00 (diecimilatrecentoventinove/00) al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge 689/81, in quanto:

- con riferimento *alla gravità della violazione*:

la gravità del comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi media, in considerazione della natura della norma violata posta a tutela, in particolare, delle persone più vulnerabili psicologicamente e, quindi, diretta a garantire un più elevato livello di tutela del consumatore-utente attraverso specifiche misure finalizzate a contrastare ogni forma di sfruttamento della superstizione e della credulità dei cittadini; al contempo, il bacino di utenza dell'emittente satellitare è oggettivamente e notevolmente circoscritto rispetto a quello delle emittenti nazionali, essendo l'accesso limitato a coloro che ricevono il segnale diffuso via satellite;

- con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*:

la società non ha posto in essere un adeguato comportamento in tal senso;

- con riferimento *alla personalità dell'agente*:

la società, per natura e funzioni svolte, si presume supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento *alle condizioni economiche dell'agente*:

le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

RITENUTO in applicazione della previsione dell'art. 8, della legge 24 novembre 1981, n. 689, che alla violazione con la medesima azione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 5 ter, delibera n. 538/01/CSP di dover determinare la sanzione per ogni episodio di violazione nella misura di euro 20.658,00 (euro ventimilaseicentocinquantotto/00) corrispondente a due volte il minimo edittale, secondo il principio del cumulo giuridico;

RITENUTO per le ragioni precisate di dover determinare la sanzione pecuniaria per i fatti contestati nella misura di euro 41.316,00 (euro quarantunomilatrecentosedici/00) corrispondente alla sanzione per la singola violazione pari a euro 20.658,00 (euro ventimilaseicentocinquantotto/00) corrispondente a due volte il minimo edittale moltiplicata per numero due episodi rilevati secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni;

VISTO l'art. 5 ter, commi 1, 2 e 3, delibera n. 538/01/CSP;

VISTO l'art. 51, del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Antonio Martusciello relatori, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell' Autorità;

#### ORDINA

alla società Polvere di Stelle S.r.l. con sede in Roma, al vicolo dei Monti di San Paolo 13, esercente l'emittente televisiva satellitare TizianaSat, di pagare la sanzione amministrativa di euro 41.316,00 (euro quarantunomilatrecentosedici/00) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale *“Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 323/11/CSP”*, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento *“Delibera n. 323/11/CSP”*.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell’Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado, ai sensi degli articoli 133, comma 1, lett. l) e 135, comma 1, lett. c) d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

La presente delibera è pubblicata sul sito web dell’Autorità.

Napoli, 20 dicembre 2011

**IL PRESIDENTE**

Corrado Calabrò

**IL COMMISSARIO RELATORE**

Sebastiano Sortino

**IL COMMISSARIO RELATORE**

Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

**IL SEGRETARIO GENERALE**

Roberto Viola